Prot. n. 68/26/C.S.Lomb. Lecco, 27 Luglio 2026

Al Signor Direttore della Casa Circondariale
D.ssa Anna Laura CONFUORTO
LODI

E, per Conoscenza

Al Signor Provveditore della Lombardia
D.ssa Maria MILANO
MILANO

Al Signor Direttore dell'Ufficio III
C/O D.G.P. – D.A.P.
D.ssa Ida DEL GROSSO
ROMA

Al Presidente USPP
Dr. Giuseppe MORETTI
ROMA

Ai Segretari Regionali Aggiunti USPP
Sig. Enzo TINNIRELLO
LODI

OGGETTO: Ordini di Servizio n. 35 e 36 del 15/06/2026.-

Signor Direttore,

Con riferimento agli Ordini di Servizio in oggetto indicati, inviati a questa O.S. tramite nota n. 2235 del 25/06/2026, questa Segreteria Regionale osserva quanto segue:

Nel premettere che si è coscienti del fatto che le disposizioni sono state inviate per mera informazione e che la natura degli argomenti trattati non afferisce a quelli previsti dalle norme pattizie e che quindi la funzione della presente è solo quella di fornire elementi **di ulteriore valutazione**.

Con riferimento ai contenuti dell'Ordine di Servizio n. 35 del 15/06/2026, questa Segreteria Regionale nutre dubbi circa la possibilità che i mezzi del Corpo, anche se per occasioni emergenziali, possano essere condotti da personale privo della patente di servizio.

I dubbi risiedono nei contenuti del D.C.D. datato 04 settembre 2008 ove appare chiarissimo che la guida dei mezzi del Corpo è subordinata al rilascio del certificato di abilitazione che deve contenere la tipologia dei mezzi a cui è autorizzata la conduzione.

Altresì è utile esaminare la situazione anche sulla scorta di quanto contenuto all'interno della circolare n. 3643/6093 del 14/03/2013 (Modello Operativo delle Traduzioni) ove al Paragrafo 6 punto 2) è stabilito che alla guida dei mezzi del Corpo **deve** essere impiegato personale del Corpo munito della patente di servizio. Il verbo "deve" non lascerebbe spazio quindi ad alcuna deroga, anche tenuto conto delle note a margine relative al Paragrafo 6 punto 2) citato che facendo riferimento ad altra circolare dell'Amministrazione Penitenziaria, in determinati casi, stabilisce deroga sull'individuazione dei mezzi da adibire alle traduzioni tenuto conto delle problematiche afferenti alla carenza di patenti di servizio.

E' necessario quindi, sull'argomento, effettuare dei necessari approfondimenti in ragione dei riflessi che la citata disposizione potrebbe avere in seno alle coperture assicurative, ad eventuali danni erariali, alla responsabilità civile e penale del conduttore e non da poco alla tutela delle persone trasportate,

che a nostro avviso non appaio secondarie rispetto alle esigenze di servizio che si intenderebbero tutelare con la disposizione emanata.

Con riferimento invece all'Ordine di Servizio n. 36 del 15/06/2026, si deve evidenziare in premessa, la totale assenza, nel preambolo, delle figure professionali a cui è diretto che esaminati i contenuti dovrebbero essere coloro i cui compiti sono individuati all'interno dell'art. 4 comma 3 D.Lgs. 443/92.

Premesso quanto sopra la disposizione, da una lettura, sembra contenere elementi di contrasto significativi che in ipotesi potrebbero determinare disfunzionalità in ordine alla corretta tutela dell'obiettivo prefissato.

Infatti se da un lato appare richiedersi al personale di operare con una certa sistematicità, dall'altro si chiede che i controlli abbiano una connotazione variabile ed imprevedibile.

Altresì sempre dalla medesima lettura con riferimento all'accertamento della "presenza in vita" dell'utenza verrebbe affidato un potere d'iniziativa all'addetto V.O.P. che di fatto non può avere a meno che anche nel turno notturno sia dotato dei mezzi che consentano la gestione delle camere.

Ciò che poi sembrerebbe emergere, con riferimento ai controlli di soggetti su cui gravano particolari disposizioni è che in ragione del contingente operativo notturno, tali controlli appaiono quantomeno difficoltosi in ragione dell'ubicazione dei destinatari dei controlli che sulla scorta di quanto segnalato non appare essere omogenea, determinando così un sovraccarico del lavoro in un turno che di per sè è ritenuto sicuramente gravoso.

Altresì le disposizioni contenute appaiono, così come sono, limitare il margine di iniziativa e discrezionalità in capo al personale del ruolo Agenti/Assistenti previste dalla norma ordinamentale su richiamata nonché apparrebbero mettere in secondo piano le indicazioni operative emanate dal D.A.P. attraverso le relative schede che costituiscono, tra l'altro, l'unico strumento di tutela dell'operatività del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Tale disposizione in sintesi appare quindi non contestualizzata rispetto alla realtà lodigiana, sembrando maggiormente aderente a realtà più complesse e variegate da un punto di vista dei circuiti detentivi e determinando in ragione della peculiarità dell'Istituto un maggiore coinvolgimento del personale Addetto alla Sorveglianza Generale che gioco forza, nonostante abbia responsabilità sull'intera struttura nel turno notturno, debba operare con il fine di assicurare i dovuti controlli e i dovuti supporti nei confronti del personale preposto alla vigilanza impegnato in attività di controllo ed osservazione in "*perpetuo"* durante il turno di servizio.

Sicuri che le presenti osservazioni, potranno essere prese in positiva considerazione da codesta A.D., si porgono distinti saluti.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Consigliere Nazionale USPP
Umberto DI STEFANO

Segreteria Regionale **USPP Lombardia** – C/O Casa Circondariale Lecco
Tel. 335/1817336 – MAIL: lombardia@uspp.it PEC: lombardia@pec.uspp.it